REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio competitività sistema agroalimentare

competitivita@regione.fvg.it
competitivita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 227
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 51572/GRFVG del 06/10/2025

# Deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2025, n. 469 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura. Approvazione). Approvazione Bando C – Settore del vivaismo viticolo.

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) ed in particolare l'articolo 3, comma 1, il quale prevede che la Regione attivi un Programma di interventi denominato "Programma Valore Agricoltura" per potenziare la competitività, la redditività e la sostenibilità ambientale delle imprese agricole, singole o associate, attraverso investimenti mirati e diretti a favorire l'innovazione produttiva e tecnologica, la transizione energetica, il miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la multifunzionalità dell'attività agricola;
**Richiamato** l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2024, il quale prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sulla base delle risorse disponibili, il Programma con cui:

a) individua, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13/2024, i settori produttivi da rafforzare, gli interventi prioritari da attivare, nonché eventuali obiettivi specifici da raggiungere;
b) definisce i criteri generali per la concessione degli incentivi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, con la possibilità di stabilire criteri per l'erogazione in via anticipata senza garanzie;
c) ripartisce le risorse finanziarie disponibili fra le diverse linee di intervento;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2025, n. 469 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura. Approvazione), con la quale la Giunta ha approvato, per l'anno 2025, il Programma Valore Agricoltura, individuando i settori produttivi da rafforzare e gli interventi da attivare in via prioritaria attraverso l'emanazione di bandi adottati con decreto del direttore del Servizio competente;
**Atteso** che la deliberazione della Giunta regionale 469/2025 ha altresì ripartito le risorse assegnate al bilancio regionale ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge regionale 13/2024;
**Atteso** che il settore del vivaismo viticolo rientra tra i settori produttivi da rafforzare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 469/2025, in particolare mediante l'attivazione di un intervento finalizzato al finanziamento di studi ed allo sviluppo di prototipi connessi alla realizzazione di una linea di cernita automatizzata, sviluppata con intelligenza artificiale;
**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2025, n. 1012 (Programma Valore Agricoltura (PVA) – Modifiche alla DGR di data 4 aprile 2025 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura). Approvazione), con la quale sono state fornite alcune precisazioni ed è stato sostituito l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 469/2025, limitatamente all'intervento B);
**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2025, n. 1177 (Programma Valore Agricoltura (PVA) – Aggiornamento e modifiche alla DGR di data 4 aprile 2025 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura). Approvazione), con la quale sono state ripartite le ulteriori risorse assegnate al bilancio regionale e sono state apportate alcune modifiche all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 469/2025, limitatamente all'intervento H);

**Visti** i criteri generali per la concessione degli incentivi contenuti nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 469/2025, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale 1012/2025 e dalla deliberazione della Giunta regionale 1177/2025;
**Considerato** che la dotazione iniziale del bando è pari ad euro 300.000,00 (spese correnti) ed euro 800.000,00 (spese in conto capitale);
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2024, n. 1128 (Art 26 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali: conferimento incarico di direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche) con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al dott. for. Roberto Costantini;

Per le motivazioni indicate in premessa

**Decreta**

**1.** Di approvare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2025, n. 469 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura. Approvazione), della deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2025, n. 1012 (Programma Valore Agricoltura (PVA) – Modifiche alla DGR di data 4 aprile 2025 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura). Approvazione), e della deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2025, n. 1177 (Programma Valore Agricoltura (PVA) – Aggiornamento e modifiche alla DGR di data 4 aprile 2025 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura). Approvazione) il Bando C – settore del vivaismo viticolo, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato al finanziamento di studi ed allo sviluppo di prototipi connessi alla realizzazione di una linea di cernita automatizzata, sviluppata con intelligenza artificiale.
**2.** Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore del Servizio
dott. for. Roberto Costantini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.*

**Programma Valore Agricoltura - Bando C - Settore del vivaismo viticolo.**

**Criteri e modalità per la concessione di contributi, nel settore del vivaismo viticolo, per investimenti diretti alla realizzazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di prototipi connessi alla realizzazione di una linea di cernita automatizzata, sviluppata con intelligenza artificiale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2025, n. 469 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura. Approvazione).**

Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Regime di aiuto
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Beneficiari
Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili
Art. 6 Spesa massima e intensità del contributo
Art. 7 Domande di contributo
Art. 8 Procedura per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo
Art. 9 Proroghe
Art. 10 Varianti
Art. 11 Rendicontazione delle spese
Art. 12 Liquidazione del contributo
Art. 13 Obblighi del beneficiario
Art. 14 Dotazione finanziaria
Art. 15 Rinvio

## Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nel settore del vivaismo viticolo, per investimenti diretti alla realizzazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di prototipi connessi alla realizzazione di una linea di cernita automatizzata, sviluppata con intelligenza artificiale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2025, n. 469 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura. Approvazione), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2025, n. 1012 (Programma Valore Agricoltura (PVA) – Modifiche alla DGR 469 di data 4 aprile 2025 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura). Approvazione), e di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2025, n. 1177 (Programma Valore Agricoltura (PVA). Aggiornamento e modifiche alla DGR 469 di data 4 aprile 2025 (LR 13/2024, art. 3, comma 3. Programma Valore Agricoltura). Approvazione).

## Art. 2 Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17 (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli).

## Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472;
b) micro, piccole e medie imprese (PMI): imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472;
c) impresa in difficoltà: impresa come definita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

**Art. 4 Beneficiari**

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono:
   a) gli organismi associativi in possesso dei seguenti requisiti:
      1) sono PMI iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ed hanno, quale attività prevalente dell'impresa, la produzione, vendita, conservazione, manipolazione e trasformazione di materiale per la moltiplicazione delle viti e piante;
      2) hanno unità operativa in regione;
      3) hanno almeno cento imprese agricole associate;
   b) le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:
      1) sono PMI iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) da meno di due anni;
      2) hanno unità operativa in regione;
      3) prevedono, all'interno della compagine sociale, almeno un organismo associativo di cui al comma 1, lettera a).
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

**Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili**

1. Sono considerate ammissibili le spese fatturate e sostenute dall'impresa richiedente, successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, relative a:
   a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione;
   b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
   c) spese generali collegate alle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Le spese relative agli studi di fattibilità sono ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b);
   d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, *cloud* e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
2. Per gli interventi che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i contributi sono concessi a condizione che il progetto di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), punto 1, sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione di cui all'articolo 8, comma 4.
3. Non sono ammissibili le seguenti spese:
   a) imposta sul valore aggiunto (IVA);
   b) acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;

c) acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
d) spese relative alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
e) spese diverse da quelle di cui al comma 1, lettere a) e b), connesse ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
f) cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
g) capitale circolante;
h) lavori eseguiti in economia;
i) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

**Art. 6 Spesa massima e intensità del contributo**

1. La spesa massima ammissibile per singola domanda di contributo è pari ad euro 1.500.000,00. Nel caso in cui la spesa per singola domanda di contributo sia superiore ad euro 1.500.000,00 la differenza è a carico del beneficiario, che rendiconta l'importo di spesa massima ammissibile.
2. Il contributo è concesso in percentuale sulla spesa ammessa, nella misura del 50 per cento.

**Art. 7 Domande di contributo**

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2025 ed il 10 novembre 2025.
2. È ammessa la presentazione di un'unica domanda di contributo per singolo richiedente. Nel caso di più domande presentate dal medesimo richiedente, è considerata ammissibile quella di data posteriore solo in caso di formale rinuncia alle domande di data anteriore, da presentare in data antecedente a quella del provvedimento di concessione del contributo; in tal caso, la domanda di data posteriore viene istruita secondo il relativo ordine di arrivo.
3. Le domande di contributo, compilate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sul modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito web della Regione (www.regione.fvg.it), sono trasmesse al Servizio competitività sistema agroalimentare, di seguito Servizio, tramite PEC all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredate dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario.
4. Alle domande è allegata la seguente documentazione:
   a) relazione descrittiva dell'intervento con schema riassuntivo delle spese da sostenere;
   b) un preventivo per ogni spesa prevista;
   c) per gli interventi di acquisto di beni immobili: una relazione di stima di un tecnico abilitato che quantifica il prezzo di acquisto dei fabbricati e attesta che tali prezzi non sono superiori al valore di mercato;
   d) per gli interventi in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere:
      1) progetto redatto da un tecnico abilitato;
      2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
      3) valutazione di impatto ambientale, ove pertinente e disponibile; ove non disponibile, la valutazione di impatto ambientale è presentata entro la data di concessione di cui all'articolo 8, comma 4;
      4) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;
      5) per i lavori o le prestazioni non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
      6) per gli impianti, attrezzature e macchinari, contenuti nel computo metrico estimativo non compresi nel prezzario regionale e per i quali non è possibile procedere all'analisi dei prezzi, un preventivo di spesa;
   e) per gli interventi in beni immobili, nel caso in cui l'impresa richiedente non sia titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento, copia del contratto di affitto, con attestazione della registrazione,

nonché formale autorizzazione del proprietario all'esecuzione degli interventi oggetto della domanda, se la facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni non è prevista dal contratto medesimo.

**Art. 8 Procedura per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo**

1. I contributi sono concessi secondo la procedura a sportello disciplinata dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
2. Il Servizio, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:
   a) comunica l'avvio del procedimento con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
   b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
   c) verifica la sussistenza dei requisiti dei richiedenti;
   d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
   e) determina la spesa ammessa e l'importo del contributo;
   f) comunica gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
   g) predispone il verbale istruttorio;
   h) concede il contributo o adotta il provvedimento di rigetto della domanda.
3. I contributi sono concessi fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dall'articolo 14. Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse, il Servizio procede allo scorrimento dell'elenco delle domande presentate.
4. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del presente bando e dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

**Art. 9 Proroghe**

1. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario da presentare prima della scadenza, per il periodo massimo di dodici mesi.
2. La proroga è concessa con provvedimento espresso del Servizio che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

**Art. 10 Varianti**

1. Non sono ammesse varianti che comportano il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle spese, previsti dagli articoli 4 e 5 del presente bando.
2. Le varianti non comportano un aumento della spesa ammessa o del contributo concesso.

**Art. 11 Rendicontazione delle spese**

1. A conclusione dell'intervento il beneficiario presenta, sul modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito web della Regione (www.regione.fvg.it) e trasmesso al Servizio tramite PEC all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, la domanda di pagamento a saldo a cui è allegata la seguente documentazione:
   a) relazione conclusiva a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
   b) fatture elettroniche, intestate all'impresa beneficiaria, e bonifici bancari attestanti i pagamenti, effettuati dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria;
   c) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   d) per acquisto di beni immobili: copia del contratto di acquisto e attestazione di un tecnico abilitato che dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

e) per opere edili:
   1) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato con applicazione dei prezzi indicati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
   2) relazione, redatta dal tecnico abilitato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
   3) certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sottoscritto dal direttore dei lavori;
   4) copia della dichiarazione di fine lavori, ove prevista.

**Art. 12 Liquidazione del contributo**

1. Il Servizio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo, verifica la completezza della documentazione ricevuta richiedendo eventuali integrazioni e provvede alla liquidazione del contributo spettante, con decreto del Direttore del Servizio.
2. Non si provvede alla liquidazione del contributo di cui comma 1 nel caso in cui il beneficiario risulti destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2472.

**Art. 13 Obblighi del beneficiario**

1. Il beneficiario ha l'obbligo mantenere:
   a) la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo per tre anni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo;
   b) la destinazione dei beni mobili oggetto del contributo per due anni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i beni oggetto del contributo sia i soggetti beneficiari.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati, secondo quanto previsto dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

**Art. 14 Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari a euro 300.000,00 euro (spese correnti) e 800.000,00 euro (spese in conto capitale).

**Art. 15 Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal bando, si applicano la legge regionale 7/2000, la legge 241/1990 ed il regolamento (UE) 2022/2472.